

PSICOLOGI: sentenza del Tar su assunzione in Asl e incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato

SENTENZA DEL TAR ABRUZZO (1^a Sezione) DEL 13 FEBBRAIO 2018, n. 58

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Una psicologa aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura comparativa pubblica, per titoli, indetta da una Asl abruzzese per il conferimento di 6 incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa.

La predetta veniva però esclusa dalla selezione sopraindicata in quanto mancante del requisito della “documentata esperienza nel settore della riabilitazione psico-sociale presso dipartimenti di salute mentale e/o privato sociale” richiesto dal bando.

L’interessata si è quindi rivolta al Tar Abruzzo chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura e della graduatoria finale, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali (mancato introito compensi mensili) e non patrimoniali (danno all’immagine), anche sotto il profilo della perdita di chance, quantificati nella somma di euro 100.000,00 oppure da liquidarsi in via equitativa, lamentando l’illegittima esclusione dalla selezione avendo allegato alla domanda vari certificati di servizio espletato in comunità educative e case famiglia, oltre ad attestati rilasciati dal Centro salute mentale dell’Aquila.

Si è costituita in giudizio l’Asl abruzzese, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di una procedura indetta non per l’accesso al pubblico impiego, ma per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa collaborazione, indetta nell’ambito dei poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001. Nel merito l’Asl ha dedotto l’infondatezza del ricorso non avendo attestato la ricorrente il requisito della documentata esperienza nello specifico settore professionale richiesto dal bando.

Il Tar Abruzzo ha preliminarmente osservato che, per quanto stabilito dall’art. 63 del d.lgs. 165/2001, il giudice amministrativo è chiamato ad occuparsi esclusivamente delle controversie in materia di “procedure concorsuali per l’assunzione alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”. Spettano invece alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto.

Nella fattispecie, ha rilevato il Tar Abruzzo, il procedimento indetto dall’Asl per il reclutamento di 6 psicologi, ancorché condotto nelle forme della procedura concorsuale, per soli titoli, con l’indizione del bando e l’approvazione della graduatoria, non è strumentale alla costituzione di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ma, come previsto nel bando stesso, è preordinato al conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato.

Alla stregua delle sopraindicate considerazioni il Tar Abruzzo ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, individuando nel giudice ordinario l'autorità munita di giurisdizione, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto.